N. 13225/11 R.G.N.R
N. 8757/12 R.G.G.I.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409/411 c.p.p.)

Il Giudice Dott. BRUNO GIANGIACOMO

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 16 dicembre scorso sull'opposizione, avanzata nell'interesse degli eredi di Paolo Signorelli, alla richiesta di archiviazione del P. M. nel procedimento penale a carico di Kram Thomas+1 per il reato di cui all'art. 285 c.p.;

O S S E R V A

Il presente procedimento penale riguarda una parte delle indagini relative alla strage alla stazione ferroviaria di Bologna, realizzata il 2 agosto 1980, alle ore 10:25, allorquando lo scoppio di una carica di esplosivo, di venti o venticinque chilogrammi, all'interno della sala d'attesa della seconda classe, causò la morte di 85 persone ed il ferimento di altre 200.

Gli esecutori materiali di questo gravissimo reato sono stati identificati e condannati con sentenze passate in giudicato, nelle persone di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro[1] e, successivamente, di Luigi Ciavardini[2], all'epoca del fatto minorenne; ciò nonostante, non è mancato da parte di vari soggetti istituzionali e non una richiesta di individuazione di ulteriori corresponsabili, tra cui gli ideatori o i mandanti che avevano agito all'interno di una più ampia sequenza ravvicinata di altri gravissimi attentati[3], di evidente finalità eversiva, che hanno attraversato l'Italia dal 1969 agli

[1] Corte di Cassazione, 23 novembre 1995
[2] Corte di Cassazione, 11 aprile 2007
[3] Tra questi, la strage di piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969, con 17 morti ed 88 feriti; la strage di Gioia Tauro, il 22 luglio 1970, con la morte di 6 persone ed il ferimento di altre 66; la strage di Peteano il 31 maggio 1972, con la morte di 3 carabinieri; la strage della Questura di Milano, il 17 maggio 1973, con la morte di 4 persone ed il ferimento di altre 46; la strage di piazza della Loggia a Brescia, il 28 maggio 1974, con la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 102; l'attentato al treno Italicus, il 4 agosto 1974 a San Benedetto Val di Sambro, con la morte di 12

anni '80. La mancata identificazione di questi corresponsabili ed i ripetuti fatti di depistaggio delle indagini, imputati anche ad uomini dello Stato[4], hanno alimentato dubbi ed interrogativi sulla ricostruzione storica e giudiziaria di questo gravissimo reato, che hanno riguardato le stesse sentenza di condanne di Fioravanti, Mambro e Ciavardini[5].

Ciò ha indotto la magistratura inquirente competente a continuare pressocchè ininterrottamente il lavoro investigativo per esplorate nuovi percorsi investigativi segnalati a vari livelli con denunce o atti istituzionali portati a tal fine all'attenzione della Procura della Repubblica di Bologna.

Questo procedimento penale è una parte di questa complessa attività investigativa che, secondo quanto detto dal P.M. all'udienza del 16 dicembre scorso, continua tuttora con un altro fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di Bologna a carico di ignoti. In questo procedimento, aperto a seguito di un'interpellanza dell'on. Fragalà ed altri, sono stati raccolti numerosi documenti ed acquisite dichiarazioni, in Italia e all'estero, ed alla fine è stata ritenuta dal P.M. l'inidoneità degli elementi di prova raccolti ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei riguardi dei due indagati nei confronti dei quali si è proceduto, Kram Thomas e Froelich Margot Crista.

Si può in tal senso rinviare all'ampia e argomentata richiesta di archiviazione del P.M. per comprendere gli sviluppi dell'indagine, l'attività espletata e le ragioni che hanno portato alla richiesta di archiviazione del 30.7.2014.

Avverso questa richiesta di archiviazione hanno proposto opposizione gli eredi di Paolo Signorelli attraverso il loro legale; all'udienza del 16 dicembre scorso gli opponenti hanno rivendicato il loro interesse all'apposizione, avendo Paolo

---

persone ed il ferimento di altre 105; la strage di Natale, con l'attentato al treno 904 del 23 dicembre 1984 a San Benedetto Val di Sambro, con la morte di 17 persone ed oltre 260 feriti.

[4] Tra costoro, gli ufficiali del SISMI, Giuseppe Belmonte e Pietro Musumeci, che sono stati condannati irrevocabilmente, con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 novembre 1995, per il delitto di calunnia aggravata, con Licio Gelli e Francesco Pazienza, per avere collocato una valigia di armi, esplosivi e falsi documenti sul treno Taranto Milano del 13 gennaio 1981: a giudizio della Suprema Corte di Cassazione, quel fatto "*altro non rappresentava che la manifestazione più clamorosa di una programmata azione di depistaggio, opportunamente predisposta ed inserita in una complessa strategia, già attuata, in forma subdola, prima ancora che quella valigia venisse collocata sul treno*".

Signorelli, imputato assolto nel processo originario della strage alla stazione di Bologna, patito un'ingiusta carcerazione in questo processo ed hanno anche espresso un riconoscimento di correttezza della richiesta di archiviazione del P.M. relativamente ai due indagati di questo procedimento; hanno, peraltro, manifestato altrettanto convintamente che l'indagine deve proseguire per scoprire ulteriori responsabili di questo gravissimo crimine, non scardinando necessariamente il giudicato già formatosi su di esso, ma per percorrere gli spunti investigativi ulteriori che le stesse sentenze passate in giudicato offrono e verificarne la bontà. Il richiamo vale per il ruolo dei servizi segreti e le contiguità con altri gruppi terroristici. In particolare l'attività d'indagine richiesta concerne un approfondito esame del noto Ilich Ramirez Sanchez detto Carlos, che capeggiava il gruppo terroristico Reparat in Germania, richiesta peraltro coincidente con quella dell'interpellanza citata dell'on. Fragalà.

Il P.M. ha eccepito in udienza la mancanza di legittimazione degli opponenti, che non sono sicuramente vittime o persone offese del reato per cui si procede, ma al più danneggiati dal processo apertosi a seguito della strage alla stazione.

Ritiene questo giudice che il difetto di legittimazione degli opponenti sia palese, essendo evidente che Paolo Signorelli non è vittima del reato di strage per cui si procede, ma ha patito un'ingiusta detenzione nell'ambito del processo che lo ha visto mandare assolto dalla gravissima accusa che gli veniva rivolta.

Pur di fronte a tale inammissibilità, questo giudice deve comunque vagliare, in presenza di argomentazioni dedotte con ampia analisi, se comunque la richiesta di archiviazione corrisponda a quanto emergente dagli atti e dall'ampia indagine sviluppata e se la stessa abbia raggiunto un ragionevole livello di esaustività che renda superflua ogni altra attività d'indagine.

---

[5] Fin dal giugno 1994, si è costituito in Roma, il comitato "*E se fossero innocenti*" con l'adesione di politici, giornalisti ed intellettuali di varia estrazione politica e provenienza ideologica, per promuovere la revisione della condanna di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti.

Nelle more dello svolgimento dell'udienza del 16 dicembre scorso è pervenuta a questo giudice (inviata per conoscenza anche al Presidente della sezione GIP di questo Tribunale, dott. Maurizio Millo, al Procuratore della Repubblica, dott. Roberto Alfonso, ed al P.M. titolare di questo procedimento dott. Enrico Cieri) uno scritto intitolato *"Sui nodi irrisolti della richiesta di archiviazione della Procura di Bologna riguardante la pista palestinese per la strage del 2 agosto 1980"* e firmato da Rosario Priore, magistrato in pensione, Enzo Raisi, già onorevole nella scorsa ed in altre legislature, e Gabriele Paradisi, redattore della rivista on line www.segretidistato.it; anche questo scritto si muove nel solco dell'opposizione e prospetta alcune attività d'indagine possibili che possono essere svolte per pervenire all'individuazione di ulteriori responsabili nel processo per la strage alla stazione di Bologna.

Venendo al merito, la c.d. pista palestinese (definizione giornalistica che viene comunque adottata per comodità), alternativa rispetto a quella accolta nelle sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, è riconducibile alla violazione, da parte dello Stato italiano, degli accordi segretamente intercorsi con le organizzazioni militari palestinesi, il c.d. lodo Moro, per consentire il trasporto di armi ed esplosivi sul territorio italiano, salvaguardando gli interessi politici e militari italiani: *"l'Italia era, all'epoca delle stragi di Ustica, Bologna e del 904, un crocevia di traffici di armi ed esplosivi da parte di diversi esponenti del gruppo terroristico internazionale Separat guidato da Ilic Ramirez Sanchez detto Carlos..."*[6]. Secondo la pista palestinese, la strage alla stazione ferroviaria di Bologna era stata un brutale atto terroristico ritorsivo, logicamente e storicamente giustificato da una serie di fatti:

a) l'arresto in Ortona (Ch), il 7 novembre 1979, di Daniele Pifano, Giorgio Baumgartner e Giorgio Nieri, colti in possesso di due missili Sam 7 Strella, ed il successivo arresto, il 13 novembre 1979, di Abu Anzeh Saleh, cittadino giordano il

[6] E' l'affermazione conclusiva della citata interpellanza n. 2-1636

cui domicilio in Bologna, in via delle Tovaglie n. 33, era risultato annotato in un foglio in possesso di Giorgio Nieri;

b) la destinazione delle armi sequestrate a Ortona al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina (FPLP), formalmente ribadita nel processo celebrato dinanzi al Tribunale di Chieti nei confronti degli arrestati e concluso con la loro condanna;

c) il ruolo politico e militare di Abu Anzeh Saleh, responsabile in Italia del FPLP, militante nell'organizzazione terroristica capeggiata da Carlos, ed in contatto con il colonnello dei Carabinieri Stefano Giovannone del servizio segreto militare italiano, all'epoca di stanza a Beirut;

d) le ripetute minacce di ritorsioni da parte del FPLP per gli atti ritenuti ostili, perché in aperta violazione del lodo Moro, del sequestro dei missili Sam 7 Strella e dell'arresto di Abu Anzeh Saleh;

e) l'arresto a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, il 18 giugno 1982, di Christa Margot Froelich, militante nell'organizzazione di Carlos, trovata in possesso di una valigia contenente esplosivo.

Il 1° dicembre 2005 il pubblico ministero disponeva l'acquisizione di copia degli atti del procedimento n. 788/01-45 "*relativo alle cellule rivoluzionarie tedesche*", iscritto per la comunicazione del 18 aprile 2001 della DIGOS di Bologna di una nota della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione relativa alla accertata presenza a Bologna, il 2 agosto 1980, del cittadino tedesco Thomas Kram, militante dell'organizzazione terroristica RZ - Cellule Rivoluzionarie. Kram, direttore di una libreria politica a Bochum, in Germania, era stato arrestato il 16 agosto 1976 dalla polizia tedesca che aveva sequestrato, all'interno del di lui domicilio, documenti di sostegno all'organizzazione *RZ - Revolutionaere Zelle* e per questo nei confronti di Kram la magistratura tedesca aveva emesso un mandato di cattura, per il quale il predetto era risultato a lungo latitante. Iscrittosi nel 1979 all'Università di Perugia, Kram risultava avere alloggiato a Bologna, il 22 febbraio 1980, nell'albergo Lembo, in compagnia di Vincenzo Costanzo ed Eufemia Amato; risultava, inoltre, alloggiato a Verona, il 22 aprile 1980, all'albergo Mazzanti. Il 1° agosto 1980 alle ore 12:08,

Kram era stato identificato e perquisito dalla Polizia ferroviaria al valico di frontiera di Chiasso, sul treno 201 partito da Karlsruhe e diretto a Milano; nella tarda serata di quello stesso giorno, Kram aveva preso una stanza nell'albergo Centrale di Bologna, nella centrale via della Zecca, dove era stato identificato con la patente di guida n. 20344 rilasciata l'11 novembre 1970[7]. Il giorno successivo, il 2 agosto 1980, Kram aveva lasciato l'albergo. Nel corso di una perquisizione nell'ultimo domicilio noto di Thomas Kram, la polizia tedesca aveva rinvenuto una lettera di Elisabeth E. Schmolz[8] del 6 agosto 1980 ed una lettera di Franco Romano del 20 dicembre 1980.

Da qui l'iscrizione nel registro degli indagati di Kram e Froelich e l'espletamento di indagini per le quali si rinvia alla richiesta di archiviazione che le ripercorre puntualmente anche da un punto di vista cronologico evidenziandone gli esiti.

Con riguardo alle considerazioni complessive dell'attività d'indagine espletata essa deve ritenersi che non possa che comportare l'archiviazione del procedimento.

Il primo snodo del ragionamento posto a fondamento della pista palestinese è l'esistenza del lodo Moro, che nei termini in cui è stato riportato si porrebbe in un condizione di evidente illegalità e comunque non è mai stato trasfuso in atti ufficiali nè avrebbe potuto esserlo. Le lettere dalla prigionia di Aldo Moro sul punto non sono di particolare rilievo, le dichiarazioni dell'on. Francesco Cossiga, espressamente sentito sul punto, avuto riguardo a quanto egli aveva dichiarato al Corriere della Sera dell'8 luglio 2008, affermative dell'esistenza del loro Moro, sono state ritrattate dallo stesso Cossiga che le ha attribuite ad un fraintendimento del giornalista e non hanno rinvenuto nessuna conferma negli accertamenti delegati alla DIGOS di Bologna ed alla Sezione Anticrimine di Bologna del ROS dei Carabinieri; l'on. Cossiga (uno dei personaggi politici italiani di maggior spicco per le cariche rivestite nella Repubblica italiana) ha fatto riferimento ad una propria congettura ("*cominciai a pensare all'esistenza di un accordo tra l'Italia ed i palestinesi in occasione dell'arresto di*

[7] La scheda dell'Albergo Centrale sembra indicare l'arrivo di Thomas Kram – o quantomeno la sua registrazione al n. 1481 della stanza 21 - dopo la mezzanotte del 1° agosto 1980.

[8] Nella nota della DIGOS, Elisabeth E. Schmolz è indicata residente in Recetto (NO) con il convivente Vittorio Bianco, insegnante di violino, e due figlie ed "*è conosciuta nel contesto sociale locale come persona molto riservata*".

Pifano ad Ortona nel 1979"), rimasta priva di conferma dal Ministro degli Esteri dell'epoca[9] e dai servizi di sicurezza.

Armando Sportelli, ufficiale dei servizi segreti militari, ha dichiarato di essere intervenuto, pubblicamente, in un convegno a Roma per contraddire quella congettura dell'on. Cossiga e ridefinire, più correttamente, il lodo Moro come un accordo internazionale tra lo Stato Italiano e le organizzazioni palestinesi che si impegnavano a neutralizzare il territorio e gli obiettivi nazionali in cambio del sostegno politico alla loro causa e non v'è dubbio che questa accezione del lodo Moro, esposta da Sportelli, era coerente con la politica estera tradizionalmente perseguita dallo Stato italiano; non si dimentichi, infatti, che solo un mese prima della strage di Bologna e nonostante la carcerazione di Abu Anzeh Saleh, il Consiglio di Europa, riunito alla Fondazione Cini a Venezia e presieduto, nell'occasione, dall'on. Cossiga, aveva deliberato la c.d. dichiarazione di Venezia del 13 giugno 1980, riconoscendo il diritto alla esistenza e sicurezza di tutti gli Stati del Medio Oriente e affermando i diritti legittimi del popolo palestinese, esplicitato nella formula dei Due Stati per la soluzione politica del conflitto arabo-israeliano.

Non mancano, peraltro, nelle dichiarazioni di Sportelli alcuni riferimenti a possibili accordi tra Giovannone e i dirigenti palestinesi, tanto che lo stesso Sportelli si era recato personalmente a chiedere clemenza ai magistrati abruzzesi nei confronti degli imputati arrestati ad Ortona, senza alcun risultato. A quegli accordi si è riferito anche Silvio Di Napoli, ufficiale dei servizi segreti militari, precisando che essi prevedevano la clemenza giudiziaria dello Stato italiano e l'impegno dei palestinesi a dismettere azioni terroristiche sul territorio italiano.

Carlos nel corso della rogatoria francese parla dell'accordo come esistente, per cui il transito delle armi attraverso l'Italia si effettuava in coordinamento con i servizi segreti italiani.

[9] Dal 4 aprile 1980 al 18 ottobre 1980 e poi fino al 4 agosto 1983, il Ministero degli Esteri è stato Emilio Colombo della stesso partito della Democrazia Cristiana di Francesco Cossiga, nominato poi senatore a vita e deceduto il 24 giugno 2013.

Rosario Priore, all'epoca giudice istruttore del Tribunale di Roma, ha dichiarato di avere rinvenuto conferma, nel corso delle sue indagini sul terrorismo internazionale[10], dell'esistenza del lodo Moro, ascrivendone la predisposizione all'entourage politico di Aldo Moro, che era anche il padrino politico del colonnello Stefano Giovannone; confezionato da personalità di assoluto prestigio giuridico e politico, il lodo Moro sarebbe rimasto cautamente privo di forma scritta perchè, secondo lo stesso Priore, costituiva un "*vulnus forte al nostro ordinamento...in questo accordo era previsto che i palestinesi potessero fare attentati a danni però di americani, israeliani e persone anche italiane di etnia ebraica ...*". Priore non ha indicato la fonte processuale di conferma del lodo Moro, ma un patto internazionale clandestino, con quella efficacia scriminante nel diritto interno, non avrebbe potuto avere nessuna precisa conferma della sua esistenza e, nonostante il prestigio dei suoi redattori e l'autorevolezza politica di Moro, non avrebbe potuto assicurare alcuna impunità per i gravi reati commessi sul territorio italiano; quelle clausole pattizie non erano state ratificate dal Parlamento italiano, come prescritto dall'art. 80 della Costituzione, ed erano, quindi, inidonee a garantire qualunque cittadino italiano o straniero che fosse dalle pene previste per il trasporto di armi ed esplosivi sul territorio dello Stato. Si trattava, quindi, se esistente, di un patto internazionale stipulato da soggetti privi di rappresentanza politica democratica e senza la ratifica parlamentare che non avrebbe potuto dissuadere nessun pubblico ufficiale dalla denuncia dei delitti accertati sul territorio nazionale nè indurre alcun ufficiale o agente di polizia giudiziaria ad omettere gli atti del loro pubblico ufficio, tanto che Abu Anzeh Saleh, responsabile del FPLP in Italia, arrestato il 13 novembre 1979 per la detenzione ed il porto illegale delle armi da guerra sequestrate ad Ortona, è stato condannato il 25 gennaio 1980 alla pena di sette anni di reclusione e scarcerato solo il 14 agosto 1981 per la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. Le dichiarazioni degli imputati di questo processo e la lettera prodotta in udienza

[10] Rosario Priore ha svolto le funzioni di giudice istruttore, tra l'altro, nei confronti di Margot Christa Frohlich, per l'arresto a Fiumicino nel 1982, e nel procedimento per il disastro aereo di Ustica, occorso il 27 giugno 1980 con l'esplosione in volo di un aereo DC9 Itavia.

dall'avv. Mauro Mellini, proveniente dal FPLP, non hanno invocato esplicitamente alcun patto o clausola pattizia internazionale né hanno collegato il sequestro e gli arresti di Ortona alla violazione di un accordo precedentemente stipulato, limitandosi ad esigere il riconoscimento della destinazione estera dei missili e ad affermare l'innocenza di Pifano, Baumgartner e Nieri.

La strage alla stazione di Bologna non è stata rivendicata da alcuna organizzazione o sigla terroristica, nazionale o internazionale, e probabilmente l'infamia di quell'atto avrebbe dissuaso chiunque dall'attribuirsene la paternità ed è irragionevole che un atto ritorsivo di quelle tragiche dimensioni non sia mai stato dichiarato e addirittura vantato, sia pure nel corso degli anni successivi, privando la stessa ritorsione terroristica di ogni sua pur lata e generica riconoscibilità politica ed efficacia deterrente, mentre è ragionevole l'osservazione di Sportelli della manifesta sproporzione di un atto terroristico come la strage di Bologna, intenzionalmente eseguita o commissionata dalle organizzazioni palestinesi, rispetto all'arresto di un dirigente non di primo piano, qual era Abu Anzeh Saleh, ed al sequestro di due missili; infatti, l'esplosione di oltre venti chili di esplosivo all'interno della stazione ferroviaria di una grande città italiana ed il massacro di 85 civili costituivano, di fatto, un atto bellico di gravità estrema, che avrebbe pregiudicato irreparabilmente le relazioni internazionali del movimento palestinese, precludendo il ripristino di successivi accordi politici con lo Stato italiano e le organizzazioni internazionali dell'Occidente politico ed escludendo ogni ulteriore sostegno alla causa palestinese.

Per altri elementi sul lodo Moro si rinvia alla richiesta di archiviazione, che correttamente pone in evidenza che la sua stipulazione non è stata accertata nè sono state accertate precise occasioni di concreta tolleranza, da parte dello Stato italiano, del porto illegale di armi ed esplosivi sul territorio italiano da parte di agenti delle organizzazioni palestinesi. Non è, tuttavia, neppure possibile escludere che funzionari dei servizi di sicurezza o esponenti di fazioni politiche dello Stato italiano possano avere operato, riservatamente e volta per volta, per assicurare l'impunità agli agenti palestinesi e per il trasporto di armi ed esplosivi sul territorio italiano, qualora

destinati contro obiettivi esteri, in cambio della neutralizzazione del territorio e degli interessi italiani dalle operazioni terroristiche; ma, anche se queste attività fossero state consentite ed effettuate, esse non sarebbero state comunque eseguite in attuazione di un previgente accordo generale e sarebbero state comunque illegali, per quanto rivolte alla sicurezza del territorio e dei cittadini italiani.

Proprio in ragione di questa possibilità il discorso sull'ipotesi della pista palestinese non può fermarsi col dire che la mancanza del suo presupposto, l'esistenza del lodo Moro, esclude definitivamente la sussistenza di quella pista. Occorre, infatti, verificare se comunque, in presenza di un accordo sotterraneo tra parti non riconosciute dello Stato italiano e rappresentanti palestinesi, si possa ricondurre la strage alla stazione di Bologna a terroristi internazionali che avevano operato anche con organizzazioni palestinesi; in buona sostanza, se non vi è la possibilità di stabilire un contatto diretto tra il FPLP e la strage alla stazione, vi sarebbe la possibilità di rilevare un rapporto indiretto, essendo per una parte il terrorismo palestinese convogliato all'interno di più ampie e articolate organizzazioni terroristiche internazionali di quel periodo.

Il riferimento diventa a questo punto Carlos, che, non va dimenticato, è colui che più di altri con un'affermazione netta, nel corso della rogatoria francese, parla dell'accordo, lodo Moro, come esistente, per cui il transito delle armi attraverso l'Italia si effettuava in coordinamento con i servizi segreti italiani. Si tratta, peraltro, di un'affermazione priva di indicazione della fonte, salvo ritenere che Carlos lo sappia per scienza diretta, per aver egli trattato con esponenti dello Stato italiano che avevano preso quegli accordi illegali con i rappresentanti palestinesi. Quest'affermazione di Carlos ha le stesse caratteristiche delle informazioni sull'attività criminale di questi e del suo gruppo che provengono, prevalentemente, da rapporti e relazioni dei servizi di sicurezza tedeschi e ungheresi; queste note informative hanno trovato conferma giudiziaria per la commissione di alcuni singoli fatti, i cui autori sono stati condannati in Francia e Germania, ma, come correttamente rileva il P.M., costituiscono notizie talvolta prive di precise indicazioni

sulla loro provenienza e di riscontri sull'attendibilità della fonte informativa. Anch'esse si presentano con caratteri assertivi più che fondati su dati di fatto. Secondo i servizi di sicurezza della Germania Orientale (D.D.R.), tra il 1976 ed il 1978, Carlos avrebbe costituito un gruppo terroristico (denominato SEPARAT o C79 secondo i servizi di sicurezza ungheresi), reclutando persone di vari gruppi terroristici, tra cui tra i più noti la R.A.F. (Rote Armee Fraktion) ed il FPLP. Tra i membri di questo gruppo, devono annoverarsi, tra gli altri, Margot Christa Froelich detta Heidi, e, secondo alcune note dei servizi di sicurezza ungheresi e dei funzionari di Ministero per la Sicurezza dello Stato della D.D.R, anche Thomas Kram detto Malte (la cui appartenenza è invece ritenuta non provata da una nota della polizia francese, sottoscritta dal capitano Jean Francois Riou). Documenti sequestrati dalla polizia tedesca e francese confermano i rapporti di Carlos e del suo gruppo con alcuni esponenti del terrorismo italiano o quantomeno attestano che Carlos ed il suo gruppo avevano riferimenti personali certi nell'organizzazione delle Brigate Rosse.

Le dichiarazioni di Hans Joachim Klein e di Alessandro Girardi e la documentazione riservata relativa alla rete Carlos-Mourkabal confermano rapporti operativi di Carlos con il braccio armato del movimento palestinese e giustificano la di lui dichiarata qualità di responsabile politico e militare del FPLP, almeno fino al 1976[11], quando ne è fuoriuscito o ne è stato espulso. Alcune indagini della magistratura veneta attestano i rapporti operativi dei movimenti palestinesi con il terrorismo italiano, rifornito di armi e munizioni per l'impiego sul territorio italiano e contro obiettivi italiani, ma le dichiarazioni dei terroristi della Colonna Veneta e gli accertamenti balistici non consentono di ricollegare quelle forniture di esplosivi dell'estate 1979 alla strage di Bologna.

Restano da verificare le dichiarazioni di Carlos, oggetto della specifica richiesta della difesa degli opponenti, poichè se ne richiede un nuovo esame per chiarire aspetti delle sue dichiarazioni rimasti inespressi o per approfondirli. Va ribadito che Carlos rende dichiarazioni il 25.4.2009 in sede di rogatoria internazionale rivolta alla

Francia, Paese dove egli è attualmente detenuto a seguito di condanna che sta espiando e quelle dichiarazioni egli rende alla presenza anche del P.M. titolare delle indagini di questo procedimento che ha potuto interloquire col dichiarante. Carlos racconta di tante cose in modo non sempre lineare e soprattutto, come già detto, senza indicare la fonte o dire che egli abbia cognizione diretta di ciò che dice e questo si rileva anche nell'addebito generico della strage alla stazione di Bologna ai movimenti estremistici italiani, di destra e di sinistra, infiltrati dai servizi speciali degli Stati Uniti d'America; ma, ed è ciò che più interessa in questa sede, Carlos ha negato esplicitamente ogni responsabilità propria, della propria organizzazione, comunque denominata, e delle organizzazioni palestinesi per la strage alla stazione di Bologna.

Le indagini, i processi e le condanne che Carlos ha subito in Francia e Germania hanno consentito alle autorità giudiziarie francesi e tedesche di escludere ogni riferimento alla strage del 2 Agosto 1980 nei documenti raccolti e nelle dichiarazioni acquisite. Tarek Mousli, Hans Joachim Klein, Steve Weinrich, gli ufficiali e funzionari del Ministero per la Sicurezza dello Stato della D.D.R. che avevano quotidianamente intercettato e pedinato il gruppo di Carlos hanno escluso ogni possibile riferimento, conoscenza o informazione rispetto alla strage di Bologna. Il personale ed i funzionari della DIGOS di Bologna hanno esaminato i documenti acquisiti in questo procedimento, raccolti negli archivi della STASI e dei servizi di sicurezza interni ed esteri, ed hanno escluso ogni possibile riferimento alla strage del 2 Agosto. Gli accertamenti balistici del Servizio centrale di Polizia scientifica hanno escluso ogni compatibilità tra gli esplosivi utilizzati negli attentati ascritti al gruppo terroristico di Carlos e quello utilizzato nella strage del 2 Agosto 1980. Qualunque sia stato il rapporto di Abu Anzeh Saleh con Carlos e la di lui organizzazione di terrore, la responsabilità diretta o indiretta e comunque il coinvolgimento del gruppo Carlos nella ideazione ed esecuzione della strage non hanno trovato alcuna conferma indiziaria.

[11] Carlos ha datato la sua fuoriuscita dal movimento palestinese al 15 maggio 1976. L'omicidio di Mourkabal è del 27

Insomma, non c'è niente di oggettivo, anche andando oltre le dichiarazioni negative di Carlos, che riconduca il gruppo terroristico a questi appartenuto ad una responsabilità nella strage alla stazione di Bologna, per cui ancora una volta niente ricollega questo grave episodio criminoso alla pista palestinese e la richiesta di risentire Carlos è priva di fondamento o ragionevole utilità in presenza di dichiarazioni già rese in modo esplicito circa un suo diretto coinvolgimento nella strage alla stazione di Bologna e di affermazioni generiche ed assertive su chi questo crimine ha commesso; in buona sostanza Carlos è una fonte dichiarativa esaurita nella sua funzione, questo dice e questo ha detto e non si può pretendere di più, perchè probabilmente di più non sa.

Ancora una volta la decisione potrebbe arrestarsi qui, ma vi è che l'indagata di questo processo Margot Christa Frohlich faceva parte del gruppo di Carlos, secondo le informative dei Servizi di sicurezza della D.D.R., anche se, come appena rilevato, non è stato riscontrato alcun minimo collegamento tra la strage alla stazione di Bologna e quel gruppo. Eppure, Frohlich è stata arrestata a Fiumicino il 18 giugno 1982, avendo mal riposto la sua fiducia nella tolleranza delle autorità italiane nei suoi confronti, secondo la conversazione intercettata con il marito Sandro Padula, riferita da Rosario Priore; infatti, Frohlich è stata condannata per questo fatto il 4 ottobre 1983 alla pena di sette anni di reclusione, scarcerata ed espulsa il 20 dicembre 1988. Frohlich è stata nuovamente arrestata il 28 ottobre 1995, in Roma, perché attinta da provvedimento della magistratura francese per l'attentato del 22 aprile 1982 a Rue Marbeuf a Parigi.

Cosa potrebbe collegare questa indagata alla strage alla stazione di Bologna? L'unico elemento di prova del di lei coinvolgimento è costituito dalle dichiarazioni di Rodolfo Bulgini, che aveva affermato di avere riconosciuto nella fotografia di Frohlich, pubblicata nel 1982, una stravagante ed appariscente ballerina tedesca, notata a Bologna, il 2 Agosto 1980, da lui soltanto. Queste dichiarazioni di Bulgini alla P.G. erano note ai magistrati di Bologna, già nel 1982, che, dopo averle raccolte,

---

giugno 1975 e l'attacco alla sede OPEC di Vienna è del 21 dicembre 1975.

provvidero ad accertare la veridicità di esse; altri accertamenti attraverso la DIGOS di Bologna sono stati esperiti pure in occasione di questo procedimento penale, ma quelle dichiarazioni sono rimaste prive di qualsiasi conferma: il locale di via Galliera, ove la donna si sarebbe esibita come ballerina, era chiuso dal 1976 e l'appariscente tedesca non aveva lasciato traccia nella pur piccola località di Idice, una frazione del comune di San Lazzaro di Savena, ove aveva dimorato.

Tutto questo si aggiunge all'incertezza della stessa credibilità soggettiva di Bulgini. Attualmente costretto all'invalidità civile, Bulgini è sofferente di una malattia psichiatrica cronica, consistente in una psicosi delirante, diagnosticata negli anni immediatamente successivi al 1982, che lo affliggeva verosimilmente da tempo e che lo aveva costretto ad un primo ricovero ospedaliero nell'agosto 1986. Queste cattive condizioni di salute psichica hanno impedito a Bulgini di rendere ogni ulteriore dichiarazione. Le dichiarazioni dei colleghi di lavoro del tempo, all'Hotel Jolly di Bologna, hanno, tuttavia, inficiato la credibilità di Bulgini anche all'epoca delle prime dichiarazioni rese da questi, noto per le sue eccentricità, i racconti mirabolanti e la volontà di stupire gli interlocutori. La descrizione di Bulgini di una loquace ed appariscente donna tedesca che si esibiva come ballerina ed aveva trasportato alla stazione ferroviaria di Bologna una pesante valigia, mostrandosi euforica dopo l'esplosione, è quanto meno incoerente con i canoni di riservatezza e discrezione militare di una terrorista internazionale, arrestata due anni più tardi, all'aeroporto di Fiumicino, con documenti falsi ed una valigia imbottita con tre chili e mezzo di esplosivo.

Froelich si è sempre avvalsa della facoltà di non rispondere quando è stata richiesta di informazioni, nell'ambito delle rogatorie internazionali rivolte alle autorità tedesche, ma ha comunque aggiunto di non essere mai stata a Bologna. Nelle dichiarazioni rese alla stampa l'indagata ha poi integralmente smentito le dichiarazioni di Bulgini. Non c'è niente, quindi, che consenta di ritenere che Froelich fosse a Bologna il 2 agosto 1980 o fosse comunque coinvolta nella esecuzione o ideazione della strage alla stazione di Bologna.

Venendo all'altro indagato di questo procedimento, Kram è sicuramente a Bologna il 2 agosto 1980; vi era giunto il giorno precedente, dopo essere stato controllato al valico di frontiera di Chiasso, esibendo alla Polizia ferroviaria ed al personale dell'Albergo Centrale di Bologna due distinti documenti di identità, entrambi autentici: una carta di identità tedesca n. G7008331, rilasciata a Bochum il 25 marzo 1975 ed una patente di guida tedesca n. 20344, rilasciata l'11 novembre 1970. Il 5 agosto seg. Kram era stato identificato e, sembra, respinto a Berlino, al valico di frontiera, pur munito di un passaporto ed il successivo 10 agosto Kram era stato identificato a Marienborn, in uscita dalla Germania Ovest. Il possesso e l'esibizione di quei documenti autentici di identità personale, in occasione del viaggio in Italia e del rientro a Berlino, costituiscono un'anomalia evidente nella condotta accorta di uno specialista nella contraffazione di documenti ed esperto nel confezionamento di esplosivi, impegnato in una operazione terroristica. Kram è stato condannato con sentenza definitiva dal Tribunale di Stoccarda alla pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, per l'appartenenza alle Cellule Rivoluzionarie. La sentenza afferma che " *Gli elementi raccolti non sono sufficienti, da un punto di vista giuridico, a provare una partecipazione ad associazione terroristica dell'imputato con il ruolo di leader (...) non sono dimostrati né una fondamentale posizione di leadership né altrimenti un decisivo influsso sull'attività dell'organizzazione. Non si sono ravvisati elementi con sufficiente valore probatorio neppure per quanto riguarda la sua partecipazione alla materiale pianificazione ed esecuzione dei singoli attentati dell'associazione e nemmeno per un suo operato in termini di logistica generale, come ad esempio procacciarsi mezzi finanziari o materiali per le azioni. Depone piuttosto a sfavore di un suo ruolo di spicco anche il fatto di aver partecipato, nel corso di un periodo complessivo di diversi anni di attività, a due soli incontri dell'organizzazione per discutere di strategie*". Ciò, peraltro, trova riscontro nella "*Relazione inerente il cittadino tedesco Thomas Kram*" redatta dalla consulente Fedora Raugei il 24 novembre 2005 nell'ambito dell'attività della Comissione

Mitrokhin depositata il 13.12.2005 dall'on. Valter Bielli[12], relazione che evidenziava l'inconsistenza degli indizi di responsabilità nei confronti di Kram per la commissione della strage del 2 agosto 1980, segnalando, in particolare, che non erano stati acquisiti indizi di un inserimento del predetto nel "quadro di comando" del Gruppo Carlos e che la magistratura tedesca non aveva mai proceduto nei confronti di Kram per la militanza nell'organizzazione terroristica di Carlos.

Non risulta, invece, iniziato alcun procedimento penale nei confronti di Kram per l'appartenenza al gruppo di Carlos, secondo quanto affermato dal Procuratore di Karlsruhe in esito alla citata richiesta di assistenza giudiziaria internazionale-

L'affermazione della militanza di Kram nell'organizzazione di Carlos proviene dagli atti acquisiti nella D.D.R. nel procedimento instaurato dalla magistratura tedesca nei confronti dell' ex Ministro della Sicurezza di Stato della D.D.R. Erich Miele, dell'ex vice Ministro della Sicurezza di Stato Gerhard Neiber ed altri loro ex collaboratori e da informative della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Negli atti acquisiti dalla Commissione Mitrokhin e provenienti dalla Germania Orientale, Kram è indicato membro del gruppo Carlos fin dal 1979, ma le dichiarazioni acquisite per rogatoria dagli ufficiali del M.F.S. non hanno consentito di verificare detta informazione, poichè nessuno di loro ha ricordato con precisione l'identità di Kram e la di lui appartenenza all'organizzazione di Carlos.

Nessuna ulteriore informazione sull'attività di Thomas Kram è stata acquisita dalle altre persone sentite (Alessandro Girardi, Hans Joachim Klein, Tarel Mousli) che hanno, tuttavia, precisato che l'organizzazione delle RZ era rigidamente compartimentata per impedire l'identificazione di tutti i componenti del gruppo.

Pur affermando preliminarmente di non volere pregiudicare la posizione processuale di Kram, all'epoca imputato dinanzi al Tribunale di Stoccarda, Carlos ha negato qualunque rapporto personale con Kram, dichiarando di avere appreso da Magdalena Kopp del di lui accidentale coinvolgimento nella strage di Bologna.

---

[12] Membro per il Gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra della Commissione Parlamentare d'Inchiesta concernente il "Dossier Mitrokhin" e l'attività di intelligence italiana, dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006.

Ma quali ragioni Kram ha addotto per giustificare la sua presenza in Bologna quel giorno del 2 agosto 1980? Nell'intervista del 2007 al quotidiano Il Manifesto e fino alla presentazione spontanea al pubblico ministero, Kram ha dichiarato di essersi recato in Italia per incontrare Elisabeth Schmolz a Milano e proseguire per Firenze e Perugia; di avere, invece, pernottato a Bologna la notte del 1° agosto 1980 per allontanarsene il successivo 2 agosto, alla volta di Firenze perché il controllo di polizia, a Chiasso, gli aveva impedito di incontrare Schmolz. La corrispondenza con questa donna e le due affettuose lettere del 14 e 22 luglio 1980 potrebbero avere giustificato il viaggio in Italia o almeno l'iniziale destinazione a Milano di Kram; l'attuale ritrosia della donna, parsa molto evasiva nelle risposte alla polizia giudiziaria, potrebbe, a sua volta, essere giustificata con il voluto oblio di quella relazione giovanile, ma non è, tuttavia, comprensibile il mancato soggiorno di Kram a Milano e l'immediata prosecuzione del viaggio ferroviario per Bologna, dopo il controllo di polizia di Chiasso e la successiva partenza per Milano. Inoltre, le dichiarazioni di Kram e Schmolz e la lettera di Schmolz a Kram del 6 settembre 1980 non consentono di comprendere se i due si siano incontrati a Milano e perché eventualmente quell'incontro, preparato dalle due lettere del 14 e del 22 luglio 1980, sia stato troppo fugace o non ci sia stato affatto. Peraltro, per quel loro appuntamento milanese, Kram e Schmolz non avevano stabilito un luogo, un giorno ed un orario precisi e, nella sua lettera del 14 luglio, Schmolz non aveva indicato un proprio domicilio o un proprio recapito milanese se non l'indirizzo ed il numero telefonico dell'istituto scolastico ove, all'epoca, prestava servizio. E' possibile che il controllo di polizia a Chiasso possa aver impedito l'incontro convenuto a Milano, ma è incomprensibile che Kram, dopo avere mancato l'appuntamento con Schmolz, che sembrava entusiasta ed impaziente di incontrarlo, al pari dello stesso Kram, non si sia comunque fermato a Milano, piuttosto che proseguire a Bologna, per incontrare la donna. Incomprensibile è anche la prosecuzione del viaggio fino a Bologna, dove Kram avrebbe trascorso la sola notte del 1° agosto 1980, invece di dirigersi direttamente a Firenze, località che lo stesso Kram aveva indicato per una delle

destinazioni del viaggio in Italia e dove, a suo dire, sarebbe arrivato il giorno successivo. Neppure sono comprensibili le modalità della riferita partenza di Kram da Bologna verso Firenze, la cui repentinità potrebbe pure giustificarsi per il timore di ulteriori controlli di polizia, dopo quello di Chiasso. La DIGOS di Bologna ha accertato che il 2 agosto 1980, dopo l'esplosione alla stazione ferroviaria:

1) nessun tassista aveva effettuato trasporti di persone alla stazione delle autocorriere;

2) nessuna autocorriera era partita alla volta di Firenze perché sabato 2 agosto 1980 esisteva una sola linea che da Bologna portava a Firenze; trattasi della linea Firenze – Canazei – Firenze, gestita dalla società Sita, con sosta a Bologna (destinazione Firenze) alle ore 20:30 circa, con la precisazione che secondo le disposizioni ministeriali non era consentito il carico passeggeri a Bologna destinazione Firenze e tanto meno acquistare biglietti in questa stazione con destinazione Firenze";

3) nessun servizio sostitutivo, con corriera, era stato previsto per la tratta Bologna Firenze alla stazione ferroviaria di Bologna.

Infine, il soggiorno turistico fiorentino e la successiva sosta a Perugia o in Francia sembrano contraddetti dall'improvvisa presenza di Kram a Berlino, il 5 agosto 1980.

Anche le dichiarazioni di Kram non danno una risposta specifica a questa singolare presenza in Bologna proprio il giorno della strage alla stazione ("... *mi trovavo nel posto sbagliato all'ora sbagliata* ...") ed il silenzio opposto da Kram alle domande che gli sono state rivolte il 25 luglio 2013, pur legittime, perchè rispondenti ad insindacabili esigenze difensive, non marca un'estraneità netta dell'indagato rispetto ad un così grave fatto criminale.

Resta, però, il dato che la prova di una responsabilità penale, anche quale compartecipazione al fatto criminoso, non potrà mai desumersi solo dalla presenza ingiustificata in Bologna di Kram il giorno della strage alla stazione del 2 agosto 1980, pur essendo egli un terrorista tedesco, anche se di secondo piano, come accertato dalle sentenze della magistratura tedesca, identificato con regolare carta di

identità. Pertanto, anche per la posizione di Kram non può che giungersi ad un'archiviazione quanto meno per mancanza di elementi per sostenere l'accusa in giudizio.

Da ultimo, si prende in considerazione lo scritto, di cui si è detto, intitolato *"Sui nodi irrisolti della richiesta di archiviazione della Procura di Bologna riguardante la pista palestinese per la strage del 2 agosto 1980"* firmato da Rosario Priore, Enzo Raisi e Gabriele Paradisi, precisando che esso proviene da persone che hanno fornito a vario titolo contributi rivolti ad indicare all'A.G. possibili percorsi d'indagine da sviluppare; nel caso specifico il riferimento è ad un possibile collegamento tra la strage alla stazione di Bologna e la scomparsa in Libano esattamente un mese dopo questo fatto di due giornalisti, Italo Toni e Graziella De Palo, presumibilmente rapiti ed uccisi ad opera di qualche organizzazione palestinese in Libano. Fa rilevare lo scritto che la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Bologna interviene poco meno di un mese prima della data di scadenza del segreto di Stato, avvenuto il 28.8.2014 e, pertanto, si chiede di verificare se presso i servizi segreti si possono rinvenire atti e documenti relativi a tale fatto ed in particolare alla sussistenza del lodo Moro che sarebbe stato alla base anche di questa scomparsa dei due giornalisti.

Si tratta, com'è agevole rilevare, di un'ulteriore ipotesi investigativa che si può consegnare alle indagini che la Procura della Repubblica di Bologna sta ancora effettuando e d'altra parte i sottoscrittori della nota hanno inviato anche a quella Procura la nota stessa che potrà, pertanto, in quella sede essere oggetto di valutazione.

In questo procedimento deve rilevarsi che la scomparsa dei due giornalisti non è stata oggetto di specifica indagine e su questa quell'evento avrebbe un effetto indiretto: dovrebbe servire a dimostrare l'esistenza del lodo Moro. Ma, al di là di quella che è la valenza della richiesta di indagine, vi è che in questo in questo procedimento il 30 luglio 2010, nell'imminenza della decorrenza del termine trentennale del segreto di stato, il P.M. ha richiesto al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) e

al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) se, negli atti custoditi nei rispettivi uffici, fossero presenti informazioni relative alla strage di Bologna. Il 5 ottobre 2010 il presidente del COPASIR, on. Massimo D'Alema, corrispondeva alla richiesta, escludendo che nell'archivio del Comitato fossero presenti documenti coperti dal segreto; ancora il 15 novembre ed il 13 dicembre 2010, il DIS escludeva che sugli atti riferibili alla strage di Bologna, peraltro già trasmessi all'autorità giudiziaria ed alle commissioni parlamentari d'inchiesta, fosse stato apposto il segreto di stato e assicurava "*piena disponibilità riguardo ad ogni eventuale richiesta di acquisizione documentale ...*".

Pertanto, anche questa ipotesi investigativa è già stata percorsa e non solo nessun segreto di Stato è stato opposto avverso la richiesta del P.M., ma è stato risposto che non esistono atti o documenti utili coperti dal segreto di Stato relativi alla strage alla stazione di Bologna. Anche questa richiesta d'indagine è dunque priva di rilievo e le risposte del DIS e del COPASIR confermano che a carico dei due indagati di questo procedimento non vi è possibilità di pervenire ad un dibattimento utile per un accertamento di responsabilità.

P Q M

Visto l'art. 409 c.p.p.

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P. M.

Visto l'art. 116 c.p.p,

si autorizza fin d'ora il rilascio di copia del presente provvedimento e della richiesta del P.M. agli aventi diritto.

Bologna 9 febbraio 2015

IL GIUDICE

Dott. BRUNO GIANGIACOMO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 09 FEB. 2015